

DELIBERA N. 45/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “RAI UNO”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 37, COMMI 2
E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1.2 LETT. A) E 3 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI
(CONT. 16/23/DSM - PROC. 2849/SM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 aprile 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione media e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “*Testo unico dei doveri del giornalista*”, approvato dal Consiglio Nazionale dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 ed entrato in vigore il 3 febbraio 2016;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP recante *“Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento”*;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP recante *“Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche”*;

VISTA la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante *“Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante *“Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto CONT. 16/23/DSM - PROC. 2849/SM del 22 dicembre 2023, notificato in pari data, l'Autorità ha accertato e contestato alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. con sede legale in Viale Mazzini n. 14, 00195 Roma, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Rai Uno*”, la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 1.2 lett. a) e 3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, per la messa in onda della puntata del programma “*La Vita in Diretta*”, comprensiva di “*Anteprima La Vita in Diretta*”, mandata in onda in data 9 gennaio 2023 dalle ore 17:10 circa alle ore 18:44.

2. Deduzioni della società

Nelle memorie difensive, acquisite al prot. n. 0015658 in data 17 gennaio 2024, previo accesso agli atti avvenuto in data 8 gennaio 2024, la società evidenzia che sulla vicenda oggetto di contestazione è stato precedentemente avviato un procedimento istruttorio innanzi al Comitato media e minori nonché una richiesta di informazioni del Garante per la protezione dei dati personali, ai quali la parte ha fornito gli opportuni riscontri integralmente richiamati nelle stesse memorie (prot. ALS/LRE/0002338 del 29 marzo 2023 e prot. Agcom n. 0319132 del 13/12/2023).

La Rai dichiara che “*La Vita in Diretta*” è una trasmissione di approfondimento “live” dell'attualità, della cronaca, delle storie di vita dei protagonisti dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e della televisione. Nella puntata del 9 gennaio 2023 “*La Vita in Diretta*” ha trattato la vicenda del piccolo (OMISSIS), il bimbo di (OMISSIS) anni trovato gravemente ferito a (OMISSIS) il (OMISSIS) e ricoverato in terapia intensiva a (OMISSIS) in codice rosso. La società sostiene che il caso, di indiscutibile interesse sociale e attualità, è stato trattato evitando strumentalizzazioni o speculazioni e nel rispetto della dignità della vita umana, dell'inclusione, delle istituzioni, delle strutture sociali e della famiglia, compresi i minori. Precisa altresì che gli interventi sono avvenuti con il pieno consenso degli intervistati e che non vi è stata spettacolarizzazione, drammatizzazione o utilizzo di toni che potessero turbare i minori nel servizio contestato, caratterizzato da grande pacatezza e continenza narrativa. Dichiara che il programma ha sempre posto estrema attenzione a che ciascuno dei genitori (o altri intervistati) non esprimesse alcuna valutazione, né positiva né negativa, sull'operato dell'altro, dando a tutte le persone coinvolte nella vicenda la possibilità di rappresentare il proprio punto di vista sull'accaduto o raccontare la dinamica dei fatti.

La parte sostiene che “*La vita in Diretta*” per la sua vocazione editoriale e, nello specifico, per le modalità di realizzazione del servizio oggetto di contestazione non possa essere considerato un programma che nuoce allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori e che violi l'articolo 37, comma 2 del Testo unico. Afferma inoltre di non rammentare l'esistenza di una norma che vieti la trasmissione di programmi informativi

tra le ore 16:00 e le ore 19:00, pur sempre nel rispetto del sistema di valori che informano il Codice e a cui la Rai aderisce. Chiarisce che il trattamento dei dati personali, inclusi quelli dei minori, non è sottoposto a un divieto assoluto ma soggiace, in coerenza con la normativa in materia di privacy, al bilanciamento tra l'interesse pubblico di una notizia e quello dei soggetti interessati. Ad avviso della parte, nel servizio contestato, il minore non è stato mai mostrato in volto, come rilevato da Agcom. Dichiaro che il servizio è stato già rimosso dai siti internet aziendali (RaiPlay), avendo posto anche un vincolo al fine di evitare la futura ritrasmissione del contenuto contestato.

La società precisa che il servizio era già stato oggetto di una Risoluzione da parte del Comitato media e minori, alla quale è stata data opportuna pubblicità, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Testo unico, nel corso del Tg1 delle ore 16:55 di giovedì 13 luglio 2023. Fa presente che tra le ore 16:00 e le ore 19:00 del 9 gennaio 2023 ha trasmesso su Rai Tre la trasmissione GEO notoriamente dedicata ai documentari scientifici, naturalistici e ambientali dagli importanti connotati formativi ed educativi, adatta dunque anche al pubblico di minori. A ciò si aggiungono tutti i giorni i palinsesti di Gulp e Yoyo interamente dedicati alla fruizione del pubblico di minori oltre a molti altri canali di piacevole e sicura fruizione da parte del pubblico dei più giovani.

Chiede, pertanto, che venga valutato favorevolmente l'operato della società e archiviata la contestazione formulata senza ulteriormente procedere.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della registrazione in atti, le giustificazioni presentate dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. nelle memorie difensive acquisite al prot. n. 0015658 in data 17 gennaio 2024, non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni:

-in data 9 gennaio 2023 dalle ore 17:10 circa alle ore 18:44 circa (fascia oraria protetta) è stato trasmesso dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Rai Uno", fornito dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma, il programma "La Vita in Diretta", comprensivo di "Anteprima La vita in Diretta", nell'ambito del quale viene trattato il caso di attualità del piccolo (OMISSIS), il bimbo di (OMISSIS) anni trovato gravemente ferito a (OMISSIS) il (OMISSIS) e ricoverato in terapia intensiva a (OMISSIS) in codice rosso;

-preliminarmente si osserva che l'Agcom non ha contestato alla parte la mera messa in onda di un programma informativo in fascia oraria protetta (dalle ore 16:00 alle ore 19:00), come lascia intendere la Rai sostenendo "*di non rammentare l'esistenza di una norma che vieti la trasmissione di programmi informativi tra le ore 16:00 e le ore 19:00*". L'Agcom ha contestato la puntata del programma "La Vita in Diretta", andata in onda in data 9 gennaio 2023 dalle ore 17:10 circa alle ore 18:44 circa (fascia oraria protetta) in quanto - per le motivazioni di seguito espresse - i contenuti sono stati ritenuti in violazione delle norme poste a tutela dei minori e, in particolare, dell'articolo 37, commi 2 e 6 del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 1.2 lett. a) e 3 del Codice di autoregolamentazione media e minori;

-non rilevano nel caso di specie le giustificazioni della parte secondo la quale il caso è stato trattato evitando strumentalizzazioni o speculazioni e nel rispetto della dignità della vita umana, dell'inclusione, delle istituzioni, delle strutture sociali e della famiglia, compresi i minori, che gli interventi sono avvenuti con il pieno consenso degli intervistati, che non vi è stata spettacolarizzazione, drammatizzazione o utilizzo di toni che potessero turbare i minori nel servizio contestato, che il programma ha dato a tutte le persone coinvolte nella vicenda la possibilità di rappresentare il proprio punto di vista sull'accaduto o raccontare la dinamica dei fatti. Infatti, è necessario sottolineare come nell'atto di contestazione sono evidenziati gli elementi che hanno arrecato nocumento alla dignità, all'immagine, alla privacy e all'integrità psicofisica del minore (OMISSIS) (e del suo fratellino), risultando lesivi dei suoi diritti fondamentali;

-in particolare, non è revocabile in dubbio che i contenuti diffusi nel corso del programma consentano l'identificazione del minore vittima di reato, tenuto conto che:

-si apprende il suo nome ((OMISSIS)) e il nosocomio nel cui reparto di terapia intensiva il bambino sarebbe ricoverato (Ospedale (OMISSIS)) per maltrattamenti;

-vengono trasmesse immagini ritraenti i luoghi ove presumibilmente si è consumato il reato di maltrattamenti - la palazzina dell'abitazione della nonna del piccolo, l'androne del palazzo, il cortile antistante e la casa della nonna - luoghi che comunque il minore frequentava abitualmente (17:40 circa);

-vengono trasmesse immagini ritraenti la casa del bambino, i genitori, la nonna paterna e il suo compagno e lo stesso bambino, quest'ultimo con sovrimpressione di mosaico elettronico; sono mandate in onda scene riguardanti il suo compleanno ((OMISSIS) anni) nel corso delle quali il bambino (con apposizione di mosaico elettronico sul volto) spegne la candelina sulla torta (17:11 circa);

-viene altresì citato il nome della località di residenza del bambino ((OMISSIS)) e l'età del bambino ((OMISSIS));

-si assiste a interviste nel corso delle quali vengono diffuse informazioni sulla famiglia e sul bambino, nonché dettagli del quadro clinico, dati sanitari, patologie e sintomi di quest'ultimo ((OMISSIS)...);

-viene inquadrato un post online ove si apprende il nome e il cognome del padre ((OMISSIS)); pertanto si apprende il cognome del bambino (17:27 circa);

-vengono più volte citati i nomi della nonna paterna ((OMISSIS), (OMISSIS) anni) e del compagno ((OMISSIS) detto (OMISSIS), intervistato e inquadrato), sospettati dei maltrattamenti, del fratello della nonna (zio (OMISSIS), intervistato e inquadrato), della sorella del padre ((OMISSIS) che abita a (OMISSIS)), della mamma del bambino ((OMISSIS), inquadrata e intervistata);



-si apprende che il bambino ha un fratellino, inquadrato più volte insieme a (OMISSIS) (con sovrimpressione in volto di mosaico elettronico) (es. 17:11 circa; 17:12:16; 17:12:36); nella fotografia mostrata alle ore 17:11 circa viene inquadrata la parte inferiore del viso di un bambino, mentre l'altro presenta apposizione di mosaico elettronico in volto);

-nel corso di una intervista alla mamma di (OMISSIS), avvenuta all'interno del suo appartamento, è visibile alle sue spalle una grande foto ritraente un bambino in primo piano (senza apposizione di mosaico elettronico sul volto); sul muro sono appese altre foto, anch'esse senza apposizione di mosaico elettronico sul volto, ritraenti due bambini (verosimilmente (OMISSIS) e suo fratellino) (17:26 circa);

-anche se la Rai ha dichiarato di aver trattato i dati personali in coerenza con la normativa in materia di privacy, bilanciando l'interesse pubblico di una notizia con quello dei soggetti interessati, va rilevato che - nel caso specifico - la diffusione delle immagini, delle informazioni e dei dati personali e sensibili riguardanti il minore non è risultato giustificato dal perseguimento di un interesse oggettivo del minore e non ha effettivamente giovato all'interesse dello stesso, anzi ne ha causato un ulteriore nocumento oltre a quello infittogli dai maltrattamenti subiti;

-invero, le disposizioni in materia di tutela dei minori impongono ai servizi di media audiovisivi il dovere di proteggere il benessere del minore, persona appartenente ad una categoria soggettiva meritevole di tutela rafforzata, in quanto vulnerabile per il processo di maturazione ancora in atto. Come confermato da copiosa giurisprudenza, l'impianto normativo recato dal Testo unico (avuto riguardo alle previsioni riferite alla tutela dei minori) intende assicurare un equilibrato bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero (suscettibile di declinarsi, altresì, nella libertà di espressione e di informazione) e la tutela dello sviluppo fisico, morale o psichico del minore, bene giuridico cui accordare comunque prevalente protezione (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. n. 6759/2004, Cons. Stato n. 1276/2011, n. 554/2023). In quest'ottica, la tutela della riservatezza dei minori costituisce un bene oggettivamente rilevante ai sensi delle disposizioni vigenti, della Carta di Treviso, del Codice di autoregolamentazione media e minori e alla cui salvaguardia l'attività giornalistica è tenuta anche in base alle regole del Codice Deontologico richiamato dallo stesso Codice di autoregolamentazione citato. Secondo quanto stabilito dal Codice Deontologico *“il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso”* (art. 7, comma 3). È necessario in questa sede sottolineare come la Carta di Treviso imponga il divieto di pubblicazione *“di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione [del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale ma lesivi della sua personalità NdE], quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e*

qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere (paragrafi 2 e 3). In sintesi, come ribadito dal Codice di autoregolamentazione media e minori, le imprese televisive hanno il dovere di “non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato”. Pertanto, l’eventuale consenso degli interessati (genitori, nonni, parenti...) alle interviste, alle riprese non schermate dei luoghi di vita del minore e alla diffusione di dati personali e sensibili non legittima in alcun modo la messa in onda di contenuti nocivi ai minori e in violazione delle disposizioni a loro tutela. Le cautele adottate dall’emittente (es. filtro a mosaico in alcune immagini) sono risultate insufficienti in quanto non in grado di impedire l’identificazione del minore (e del suo fratellino). L’adozione di idonei accorgimenti, nella specie disattesi, ne avrebbe salvaguardato l’anonimato e, comunque, non avrebbe ostacolato le esigenze di completezza, obiettività e veridicità dell’informazione, consentendo la diffusione della notizia nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori. Ci si chiede, peraltro, come i contenuti, le immagini, le notizie e i dati personali diffusi, oltre che fungere da richiamo per i telespettatori, abbiano potuto effettivamente informare in modo ulteriore rispetto ad una descrizione giornalistica aderente ai principi di essenzialità della notizia e della continenza e rispettosa dei diritti fondamentali dei minori coinvolti;

-in questo caso, non può non tenersi conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tale programma può e potrà avere sul minore il quale è identificabile dagli altri, dai conoscenti, dai concittadini, se peraltro si considera il suo contesto sociale di appartenenza di limitate dimensioni. Inoltre, il minore coinvolto, ma anche il suo fratellino, nel rivedere ricostruita la sua traumatica vicenda, con tanto di interviste a genitori, parenti e immagini dei luoghi abitualmente frequentati, può e potrà riconoscersi quale protagonista dei fatti (notizie, immagini, dati sensibili) alla luce della circolarità del filmato per effetto delle nuove tecnologie del web e, in particolare, della loro ulteriore diffusione su RaiPlay e sul canale YouTube della Rai, come anche evidenziato nella contestazione. Si prende comunque atto delle dichiarazioni della parte relative alla rimozione dai siti internet aziendali (RaiPlay) del programma e del vincolo posto al fine di evitare la futura ritrasmissione del contenuto contestato. Come risulta agli atti (nota Rai prot. n. 0319132 del 13/12/2023), tale rimozione è avvenuta a seguito della richiesta di informazioni del Garante per la protezione dei dati personali, ovvero a distanza di quasi un anno dalla diffusione della trasmissione contestata. Preme peraltro sottolineare che altre puntate de “La Vita in Diretta” che trattano lo stesso caso, se pur non oggetto del presente procedimento, sono ancora ad oggi rinvenibili sul canale Rai di YouTube. È doveroso tener conto che gli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tale programma può e potrà avere sul minore appaiono in relazione a diversi fattori, quali il livello di competenza del telespettatore di elaborazione mentale dei contenuti veicolati dal mezzo televisivo (livello di competenza ovviamente sensibile, tra l’altro, all’età del soggetto, in questo caso persona in età infantile), la situazione di particolare vulnerabilità della vittima e il tipo di reazione sociale (modulata anche in relazione alle caratteristiche del contesto

di appartenenza ove si sviluppa la personalità del minore) conseguente all'identificazione del minore medesimo. L'identificazione può favorire processi di *labelling* e di vittimizzazione secondaria, intesa come ulteriore causa di danno verso la vittima, dovuta a un'esposizione mediatica non voluta, con implicazioni di vario tipo sul bambino (e sul fratellino) anche connesse alla costruzione dell'identità. Come noto, tali implicazioni sono suscettibili di divenire ancor più drammatiche laddove i mass media - come in questo caso - facciano da cassa di risonanza all'evento, specie nei casi in cui la cassa di risonanza tenda a dilatarsi nel tempo anche attraverso la diffusione e la moltiplicazione dei contenuti nocivi tramite web a cui la Rai, con la propria condotta, ha concorso;

RITENUTO che per i contenuti, per le modalità di rappresentazione, per l'insufficienza delle cautele adottate, ovvero per l'assenza di idonei accorgimenti volti a tutelare i minorenni coinvolti nel programma, per l'orario di messa in onda (fascia oraria protetta, da intendersi come aggravante in quanto nel caso specifico la violazione si sarebbe configurata anche se tali contenuti sarebbero stati diffusi in altre fasce orarie), la puntata in esame del programma "La Vita in Diretta" comprensiva di "Anteprima La Vita in Diretta" - trasmessa in chiaro da "Rai Uno" il 9 gennaio 2023 - non garantisca l'assoluto anonimato dei minori coinvolti/collegabili al reato prospettato e sia suscettibile di recare nocumento all'integrità fisica, psichica o morale degli stessi ((OMISSIS) e il fratellino);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 "le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente [...]";

- ai sensi dell'art. 37, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 "i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori [...]";

- ai sensi dell'art. 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione media e minori, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a "non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica";

- ai sensi dell'art. 3 del Codice di autoregolamentazione media e minori "le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia 'protetta' di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi [...]";

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. 16/23/DSM - PROC. 2849/SM del 22 dicembre 2023, notificato in pari data, in merito alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 1.2 lett. a) e 3 del Codice di autoregolamentazione media e minori da parte del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Rai Uno*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000,00 (trentamila/00) ad euro 600.000,00 (seicentomila/00), ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Testo unico;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è da ritenersi di elevata entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne (e del fratello minorenne), coinvolto in fatti di rilevanza penale, del quale non si è garantito l'assoluto anonimato;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente, anche con riferimento sia alle cautele (insufficienti) adottate, quali la schermatura elettronica in alcune immagini ritraenti il minore, sia alla rimozione dalla piattaforma "*RaiPlay*" della puntata de "*La Vita in Diretta*" del 9 gennaio 2023 (rimozione avvenuta a seguito della richiesta di informazioni del Garante per la protezione dei dati personali, ovvero a distanza di quasi un anno dalla diffusione della trasmissione contestata), la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione posta in essere il 9 gennaio 2023.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui, pur risultando un bilancio in perdita di esercizio, si evidenziano ricavi pari a euro 2.495.812.084,00 (voce "Ricavi da vendite e prestazioni" del conto economico);

RITENUTO che, in relazione alla puntata del programma "La Vita in Diretta" in onda su "Rai Uno" in data 9 gennaio 2023, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo "Rai Uno", con sede legale in viale Mazzini n. 14, 00195 Roma, di pagare la sanzione amministrativa di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 1.2 lett. a) e 3 del Codice di autoregolamentazione media e minori;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 45/24/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 45/24/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba